

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3756

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro delle attività produttive

(SCAJOLA)

di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2006

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19,
recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di
gas naturale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. -

PREMESSA E MOTIVAZIONI

Il sistema nazionale del gas si trova in una situazione di emergenza, dovuta alla contestuale concorrenza di diversi fattori, sia di natura strutturale sia congiunturale:

- una stagione invernale costantemente al di sopra dei livelli medi di freddo, nell'intero territorio nazionale ed a livello europeo;
- una forte crescita dei consumi di gas nel settore termoelettrico, sia per l'aumento del numero di impianti alimentati a gas, sia per la forte domanda stagionale di energia elettrica, nonché per un fenomeno di parziale esportazione in conseguenza dei prezzi inferiori della borsa italiana rispetto al mercato europeo;
- le riduzioni degli approvvigionamenti di gas dalla Russia, dovute sia nei primi giorni del mese di gennaio alla crisi con l'Ucraina, sia alle potenziali riduzioni, iniziate dal giorno 17 gennaio, per i maggiori consumi in Russia originati dalle rigide condizioni climatiche.

Tale situazione ha sinora causato uno svuotamento anticipato dei volumi di gas immagazzinati durante la scorsa estate dalle imprese di importazione e vendita di gas negli stoccaggi sotterranei di gas naturale, il quale, sebbene non abbia ancora interessato la ulteriore riserva strategica nazionale di circa cinque miliardi di metri cubi, può costituire, in assenza di correttivi, un grave rischio per l'efficace funzionamento del sistema del gas naturale nel prosieguo del periodo invernale, mettendo in pericolo la continuità delle forniture.

La situazione è costantemente monitorata dal Comitato tecnico di emergenza e monito-

raggio del sistema del gas istituito, dal 2001, nell'ambito del Ministero delle attività produttive con decreto 26 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2001.

In base alle disposizioni della procedura di emergenza per il sistema del gas naturale, approvata con decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2005 sono state attivate, nell'ordine, le seguenti misure:

- obbligo per le imprese che importano gas di rendere massime le importazioni dall'estero, utilizzando appieno le capacità di trasporto loro assegnate in funzione dei contratti di importazione;
- sospensione della fornitura di gas ai clienti che hanno stipulato un contratto di tipo «interrompibile», a fronte di un prezzo e di una tariffa di trasporto scontati;
- attivazione, dalla stessa data, delle centrali elettriche e degli impianti industriali cosiddetti «*dual-fuel*», che hanno la possibilità di utilizzare combustibili alternativi al gas.

Su atto di indirizzo del Ministero delle attività produttive, con delibera 29 dicembre 2005, n. 297, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha istituito un fondo, a valere sulle tariffe di trasporto del gas, per incentivare ulteriori offerte di interrompibilità della domanda; inoltre, in data 20 gennaio 2006, con decreto del Ministro delle attività produttive è stato istituito il servizio di offerta di interrompibilità da parte del settore industriale, remunerato con tale fondo. L'attuazione del servizio è demandata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Con altro decreto in corso di perfezionamento, il Ministro delle attività produttive intende intervenire per ridurre di un grado la temperatura di condizionamento degli ambienti e per limitare ulteriormente i tempi di riscaldamento.

Nonostante le misure adottate, le analisi sugli scenari di prospettiva indicano che, perdurando la situazione di crisi sopra descritta, occorre assumere ulteriori iniziative immediate, in grado di ridurre in maniera adeguata, in via temporanea, il consumo di gas nel settore non domestico.

L'intervento nel settore termoelettrico, in cui possono essere utilizzati, per grandi quantità, combustibili alternativi al gas, offre la possibilità di realizzare, in tempi rapidi, una adeguata riduzione dei consumi, ritenuta idonea, insieme alle altre misure, a fronteggiare efficacemente l'attuale crisi del sistema.

DESCRIZIONE DELLE NORME

L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si compone di tre articoli, di seguito illustrati analiticamente.

Le norme contenute nell'articolo 1, comma 1, sono finalizzate a massimizzare il risparmio di gas nel settore termoelettrico, utilizzando il riavvio di impianti ad olio combustibile oggi non in esercizio per vincoli autorizzativi.

Il comma 2 prevede che il riavvio sia effettuato immediatamente, ma lascia salva la possibilità per le amministrazioni di imporre prescrizioni integrative sulle modalità di esercizio.

Per la stessa finalità, si prevede, al comma 3, la possibilità che il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, autorizzi, per singoli impianti, una deroga temporanea dal rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera, per consentire la

massima flessibilità di esercizio a tali impianti nel caso sia necessario fare fronte ad eventuali carenze di olio combustibile a bassissimo tenore di zolfo (STZ) con olio a basso tenore di zolfo (BTZ) e in casi estremi con olio ad alto tenore di zolfo (ATZ).

La norma si rende indispensabile per consentire ai produttori di programmare con rapidità l'approvvigionamento di olio combustibile non disponibile nella qualità normalmente utilizzata, tenuto conto che l'olio STZ è difficilmente reperibile anche sui mercati internazionali e che le scorte attuali sono sufficienti a consentire un esercizio non superiore a 10-15 giorni.

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 prevedono, al fine di assicurare un effettivo risparmio di gas, che la società TERNA Spa effettui il dispacciamento prioritario di tutti gli impianti che utilizzano olio combustibile, assimilandoli a quelli essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e inserendoli in un apposito programma di utilizzo, inviato settimanalmente ai Ministri competenti e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La norma salvaguarda il dispacciamento prioritario degli impianti che usano fonti rinnovabili di energia.

La disposizione ha la doppia finalità di massimizzare il risparmio di gas naturale durante la fase di crisi, in quanto determina un vincolo al corretto funzionamento degli impianti, e di evitare che i maggiori costi di produzione con olio combustibile STZ e, in alcuni casi, BTZ possano determinare un rialzo generalizzato dei prezzi sul mercato dell'energia elettrica.

Si stabilisce, a tale fine, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca, per tali impianti, i corrispettivi per i maggiori costi di generazione sostenuti, in analogia a quanto oggi è previsto per le unità essenziali per la sicurezza del settore elettrico, inclusi gli oneri per compensazioni ambientali.

Tali modalità consentono di minimizzare l'impatto economico sul sistema elettrico, in quanto i maggiori costi di esercizio degli

impianti ad olio sono «isolati» dal resto del mercato e non concorrono alla formazione del prezzo nell'ambito «Borsa elettrica». Questa previsione evita ripercussioni negative immediate sui prezzi e sulle tariffe dell'energia elettrica.

Inoltre, la determinazione dei maggiori oneri di produzione, eventualmente non recuperati attraverso il prezzo di mercato, è affidata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che dovrà effettuarla a consuntivo dell'operazione. Il recupero degli oneri potrà essere determinato anche sulle tariffe del sistema gas, ottimizzando modalità e tempi in relazione all'andamento del ciclo tariffario.

Il comma 6 dell'articolo 1 stabilisce che il Ministro delle attività produttive possa autorizzare, in conseguenza del maggior uso previsto di olio combustibile STZ e BTZ, la riduzione temporanea delle scorte di olio combustibile obbligatorie.

Il comma 7 affida al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la possibilità di definire interventi compensativi sul piano ambientale delle maggiori emissioni derivanti dall'esercizio temporaneo delle centrali ad olio combustibile, entro il valore limite di 2 centesimi di euro/kWh.

L'articolo 2 affida al Ministro delle attività produttive, sentiti il Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il potere di stabilire dei corrispettivi addizionali sui prelievi di gas naturale da parte del settore termoelettrico, in modo che, in relazione al perdurare e all'intensità della crisi, si possa prontamente intervenire con un ulteriore strumento in grado di disincentivare il consumo di gas per la produzione elettrica.

L'ammontare del corrispettivo affluisce al fondo già istituito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per finanziare il sistema di interrompibilità volontaria dei grandi consumatori di gas, a vantaggio esclusivo della sicurezza del sistema gas.

Infine, l'articolo 3, comma 1, delimita la portata temporale delle misure recate dal decreto-legge fino al 31 marzo 2006.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 contiene la clausola finanziaria di invarianza, considerando che il provvedimento non determina maggiori oneri per il bilancio pubblico.

* * *

Poiché dall'adozione del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, non è stata predisposta la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006.

Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'articolo 28;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 12 dicembre 2005, recante aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2005;

Considerato che le condizioni climatiche eccezionalmente fredde degli ultimi mesi hanno interessato e ancora interessano l'Italia e l'Europa, determinando uno straordinario incremento della domanda di gas naturale ed una riduzione delle importazioni dall'estero;

Considerato che, al fine di salvaguardare la continuità delle forniture di gas naturale e di energia elettrica alle famiglie e alle imprese, sono state adottate misure di emergenza per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas naturale;

Considerato che le misure di emergenza finora attivate, tra cui la massimizzazione delle importazioni e della produzione nazionale di gas naturale, l'interruzione delle forniture a particolari classi di clienti finali, la sostituzione nei casi previsti dell'uso del gas naturale con altri combustibili, risultano insufficienti a garantire l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas naturale nel corso dei prossimi mesi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare immediate e più incisive disposizioni per fare fronte all'emergenza, al fine di garantire, per un periodo strettamente transitorio, la sicurezza di funzionamento del sistema del gas naturale e delle forniture, riducendo la quota dell'offerta nazionale di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di controllare e contenere le emissioni di sostanze inquinanti nell'atmosfera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile)

1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e di garantire la sicurezza delle forniture alle famiglie e alle imprese, è autorizzato in via di urgenza il riavvio, per il solo periodo di tempo necessario e fino al 31 marzo 2006, nel rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera previsti dalla normativa vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con olio combustibile, qualora tali impianti non siano attualmente in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ministeriali.

2. Il titolare di ciascun impianto di cui al comma 1 invia, contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui tempi e sulle modalità delle operazioni e sull'alimentazione dell'impianto al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, i quali possono impartire, con provvedimento adottato d'intesa, even-

tuali prescrizioni di esercizio entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione stessa.

3. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, può essere autorizzata in via di urgenza la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità di esercizio dei citati impianti. Il decreto ministeriale deve anche indicare i valori limite di emissioni che dovranno essere rispettati, non oltre il 31 marzo 2006, da tali impianti, anche in relazione alle complessive condizioni ambientali del territorio. Con provvedimenti adottati di intesa tra il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono impartite eventuali prescrizioni di esercizio e tempi per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo negli impianti che abbiano utilizzato altri tipi di combustibile.

4. Allo scopo di assicurare efficacia alle misure di riduzione della domanda di gas naturale disposte dal presente decreto, nonché di consentire il raggiungimento degli obiettivi internazionali derivanti dal Protocollo di Kyoto in tema di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la società TERNA S.p.A. effettua il dispacciamento degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1 e 3, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006.

5. La società TERNA S.p.A. predispone altresì un programma di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile che viene trasmesso all'inizio di ogni settimana al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Quest'ultima definisce per gli stessi impianti i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale. I maggiori costi sostenuti includono l'onere delle compensazioni ambientali di cui al comma 7.

6. Il Ministro delle attività produttive può, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, autorizzare la riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di categoria III (olio combustibile), anche per evitare o limitare l'adozione delle misure di cui al comma 3, primo periodo.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, entro dodici mesi a decorrere dal 31 marzo 2006, gli interventi sul piano ambientale idonei a compensare il maggiore livello di inquinamento atmosferico eventualmente registrato per effetto delle disposizioni del presente decreto. L'onere delle compensazioni ambientali non può superare i 2 centesimi di euro per kWh prodotto dagli impianti di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 2.

(Corrispettivi addizionali per il settore termoelettrico)

1. Per il contenimento dei consumi di gas del settore termoelettrico possono essere istituiti con decreto del Ministro delle attività produttive, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, corrispettivi addizionali a carico dei produttori di energia elettrica, a valere sui punti di prelievo delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale connessi a centrali di produzione di energia elettrica che utilizzano gas naturale e sui prelievi di gas naturale dal sistema degli stoccaggi.

2. I corrispettivi sono versati sul fondo istituito con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 29 dicembre 2005, n. 297/05, per essere utilizzati ai fini dell'incentivazione dell'offerta di interrompibilità della domanda aggiuntiva rispetto alla interrompibilità di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 12 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2005.

Articolo 3.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano non oltre il 31 marzo 2006.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2006.

CIAMPI

BERLUSCONI – SCAJOLA – MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

